

**DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI
FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI (di cui all'art.
6.4 del Regolamento di Mercato) NEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO PRESSO IL CENTRO
AGROALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA DI
CEPAGATTI (PE)**

Norme di carattere generale

- Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato sono date in concessione, esclusivamente alle società di logistica accreditate;
- Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei propri punti vendita, all'interno dei loro rispettivi stand, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo dei propri dipendenti;
- Gli acquirenti possono provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente e a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà e limitatamente agli spazi delimitati dalle pensiline posteriori degli stand;
- Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione alla direzione del mercato;
- I facchini debbono aver compiuto il 18° anno d'età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso della idoneità alla mansione certificata dal medico competente
- Sulla determinazione annuale del numero e sull'indicazione nominativa dei facchini a disposizione degli operatori provvedono di concerto le cooperative di facchinaggio ed i grossisti, su proposta del Direttore, in modo da garantire un

efficiente servizio.

Art. 1 – Oggetto della normativa

Formano oggetto del presente atto le norme di carattere generale e le specifiche tecnico-regolamentari stabilite dal Centro Agroalimentare La Valle della Pescara (in seguito per brevità C.A.V.P.), per l'esecuzione dei servizi specificati al successivo Art. 2, da parte dell'impresa e/o delle imprese accreditate a svolgere tali servizi dalla stessa C.A.V.P..

Art. 2 – Servizi

I servizi, in applicazione della presente normativa, consistono:

- A. attività di scarico presso la tettoia centralizzata, che comprendono tutte le operazioni destinate a collocare le merci, scaricate dai mezzi conferenti presso la tettoia centralizzata, negli stand o spazi di vendita;
- B. attività di scarico presso la centrale frigorifera, che comprendono tutte le operazioni destinate a collocare le merci, scaricate dai mezzi conferenti presso la centrale frigorifera, nelle celle frigorifere assegnate agli operatori grossisti presso la centrale frigorifera stessa;
- C. attività di spostamento interno, che comprendono tutte le operazioni destinate a spostare le merci tra gli stand o spazi di vendita e i magazzini frigoriferi e viceversa;
- D. attività di carico presso la tettoia centralizzata, che comprendono tutte le operazioni destinate a caricare le merci vendute sul pianale di carico dei mezzi degli acquirenti esclusivamente presso la tettoia centralizzata.
- E. Scarico e carico presso la tettoia centralizzata di merci pallettizzate dai mezzi conferenti da parte di aziende di trasporto già operanti all'interno del C.A.V.P. e non direttamente destinate ai grossisti.

Art. 3 – Organizzazione del servizio

L'impresa e/o le imprese che svolgono i servizi di cui al precedente art. 2 dovranno, con adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui sono responsabili, espletare il servizio loro affidato nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente, in ossequio alle procedure organizzative riportate nelle specifiche tecnico-regolamentari.

L'impresa e/o le imprese si impegnano, inoltre, a garantire tempestivamente ogni maggiore necessità stagionale e soprattutto assecondare la richiesta di servizio che, nei diversi giorni della settimana e a seconda delle imprese utilizzatrici, può risultare assai diversificata.

L'organizzazione deve, altresì, tener conto del fatto che il servizio prevede la continuità operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, secondo l'orario di lavoro delle imprese che, fatta salva la possibilità da parte di C.A.V.P. di modificarlo unilateralmente, è riportato in allegato al presente contratto.

L'impresa e/o le imprese sono tenute a trasmettere per iscritto al C.A.V.P. lo schema organizzativo generale del servizio, comunicando mensilmente gli schemi organizzativi adottati ed eventuali aggiornamenti.

L'impresa e/o le imprese sono tenute a comunicare al C.A.V.P. i nominativi dei responsabili tecnici e organizzativi del servizio in affidamento e la loro funzione.

Il C.A.V.P. potrà a sua discrezione, laddove se ne manifesti la necessità, intervenire attraverso la propria struttura tecnica direttamente nei confronti dei livelli gerarchici indicati nello schema organizzativo al fine di verificare le origini e i motivi di eventuali disservizi ed individuare gli interventi correttivi.

Il C.A.V.P. ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni al fine di stabilire la rispondenza ed il rispetto del predetto schema

organizzativo.

Il C.A.V.P. avrà inoltre facoltà, nella propria attività di controllo del servizio, di valutare la competenza professionale degli addetti e dei responsabili utilizzati dalla impresa o dalle imprese che svolgono il servizio. L'impresa e/o le imprese, sulla base di motivazioni documentate dal C.A.V.P., assumeranno in piena autonomia le necessarie misure di intervento.

L'impresa e/o le imprese sono tenute a collaborare a tutti gli accertamenti senza alcuna opposizione o ostruzionismo e ad esibire, su semplice invito degli organi tecnici del C.A.V.P., la documentazione e le prove inerenti gli accertamenti in atto.

Il C.A.V.P. potrà apportare eventuali modificazioni alle procedure organizzative di qualsiasi natura e valenza in qualsiasi momento.

Art. 4 – Obblighi della impresa e/o delle imprese relativi ai requisiti e agli adempimenti riguardanti il personale

L'impresa e/o le imprese hanno l'obbligo di:

- a) presentare l'elenco nominativo del personale destinato all'espletamento del servizio e comunicare mensilmente tutte le variazioni apportate;
- b) ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in materia di infortuni e sicurezza del lavoro, previdenza sociale ed igiene del lavoro;
- c) assegnare allo svolgimento dei servizi personale esente da malattie che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività;
- d) presentare trimestralmente alla Società di Gestione, certificazione rilasciata dagli Istituti Previdenziali degli avvenuti pagamenti e dichiarazione di aver ottemperato alle norme sulla salute e sicurezza del lavoro previste dalle leggi in vigore, liberando il C.A.V.P. da ogni tipo di responsabilità;

- | | | |
|----|---|--|
| | | |
| e) | contrassegnare con il nome dell'azienda i mezzi e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio, dotandole dei dispositivi previsti dalla Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza sul lavoro; | |
| f) | tenere un comportamento assolutamente corretto sotto ogni profilo nei confronti di tutti gli utilizzatori del servizio; | |
| g) | non ledere con comportamenti impropri l'immagine del Centro; | |
| h) | non svolgere operazioni di compravendita o di mediazione tra operatori e venditori; | |
| i) | non farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno dell'attività; | |
| j) | non prendere accordi o ricevere ordini da estranei al Centro. L'impresa e/o le imprese che svolgono il servizio, inoltre, sono obbligate a non effettuare operazioni di facchinaggio o movimentazione merci successive ad illecite operazioni commerciali (es. fra acquirenti e acquirenti, fra conferenti e acquirenti, fra conferenti e conferenti e comunque fra operatori non addetti alle vendite) e comunque diverse da quelle oggetto del servizio affidato; | |
| k) | non chiedere o ricevere compensi o regalie di ogni tipo; | |
| l) | provvedere all'immediata consegna al personale della Società di Gestione delle cose rinvenute nell'ambito del Centro, qualunque sia il valore e lo stato; | |
| m) | segnalare le avarie, le mancanze, le anomalie delle strutture e degli impianti del Centro e, altresì, tutte le irregolarità di funzionamento e di carattere comportamentale che si rendessero palesi. | |
| n) | Eleggere in maniera formale e con cadenza annuale, una figura di riferimento (Responsabile Operativo Unico della Logistica) che coordina le attività di tutte le imprese di facchinaggio e che funga da riferimento unico operativo per tutte | |
| | | |

le imprese operanti all'interno del Mercato. La nomina di tale figura va condivisa con il Direttore di Mercato.

Il mancato rispetto documentato degli obblighi sopra indicati comporta l'applicazione di penalità (Art. 5 delle Specifiche tecnico-regolamentari).

Art. 5 – Accertamenti, controlli, responsabilità e obblighi assicurativi

Il C.A.V.P.

- ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che riterrà opportuno per assicurare che, da parte della impresa e/o delle imprese, siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali;
- è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro nei quali dovesse incorrere l'impresa e/o le imprese o il loro personale nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, o per qualsiasi altro motivo.

L'impresa e/o le imprese:

- dichiarano di essere a conoscenza del Regolamento di Mercato, di cui hanno preso visione, e di accettarne integralmente i contenuti;
- sono tenute a collaborare ai predetti accertamenti e ad esibire le documentazioni che venissero loro richieste;
- rispondono pienamente per danni arrecati dal proprio personale, alle cose, al personale del C.A.V.P. e a terzi, che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio;
- si impegnano a sollevare il C.A.V.P. da qualsiasi responsabilità e pretesa;
- sono responsabili del buon andamento del servizio loro affidato e delle eventuali passività che il C.A.V.P. dovesse incontrare per incuria, negligenza e inosservanza di obblighi previsti dalla presente normativa a

carico dell'impresa e/o delle imprese stesse o del loro personale;

- hanno l'obbligo di corrispondere al C.A.V.P., la quota parte di propria competenza di apposita assicurazione di responsabilità civile per tutti i danni che possono arrecare, a cose e persone, nello svolgimento della propria attività.

Art. 6 – Divieto di subappalto

All'impresa e/o alle imprese è fatto divieto di subappaltare o cedere in qualsiasi modo o forma, in tutto o in parte, i servizi oggetto del presente disciplinare, se non su specifica autorizzazione del C.A.V.P. ed esclusivamente nei confronti di imprese che presentino i medesimi requisiti e operino alle medesime condizioni dell'impresa e/o delle imprese stesse.

Art. 7 – Sospensione o irregolare esecuzione del servizio

Nel caso in cui l'impresa e/o le imprese, durante il periodo di svolgimento del servizio, interrompano per qualsivoglia motivo, eccezion fatta unicamente per sciopero nazionale del proprio personale, anche per brevi periodi di tempo l'attività o non la eseguano in modo regolare, completo e diligente, il C.A.V.P. provvederà senza alcun preavviso alla loro sostituzione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, ponendo a loro carico tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivanti da dette inadempienze e dai necessari provvedimenti adottati.

Nel caso in cui l'interruzione superi le 48 ore, l'impresa e/o le imprese decadranno automaticamente dal rapporto; conseguentemente saranno tenute a risarcire tutti i danni causati al C.A.V.P. con tale comportamento, nonché a tenere indenne il C.A.V.P. dai danni che fossero alla stessa legittimamente richiesti dagli operatori.

Art. 8 – Durata del periodo di accreditamento

Il periodo di accreditamento per lo svolgimento del servizio è fissato con decorrenza

20.05.2024 e con scadenza 31.12.2029.

Art. 9 – Locali di servizio

All'impresa e/o alle imprese saranno assegnati, per l'espletamento dello stesso, in comodato gratuito per tutta la durata del contratto, porzioni di immobile, destinato alla rimessa e ricarica batterie delle attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio.

Restano a carico dell'impresa e/o delle imprese le spese relative alle utenze di loro pertinenza nonché quelle relative a servizi condominiali ed oneri accessori, oltre a tutte quelle non esplicitamente menzionate nel contratto.

L'assegnazione di cui al presente articolo è esclusivamente connessa con lo svolgimento del servizio e non dà luogo in alcun modo ad un rapporto di locazione; per cui, con la cessazione dell'affidamento del servizio, i locali stessi dovranno essere riconsegnati al C.A.V.P. senza che l'impresa e/o le imprese possano vantare alcun indennizzo.

Il C.A.V.P. provvederà a regolamentare l'assegnazione e l'utilizzazione di detti locali con apposito contratto, alla cui integrale osservanza l'impresa e/o le imprese sono tenute a impegnarsi.

Nel suddetto contratto sarà inoltre specificatamente ribadito quanto segue:

- il divieto di utilizzo dei suddetti locali da parte di terzi;
- il dovere di riconsegna dei locali con la cessazione del servizio;
- il dovere dell'impresa e/o delle imprese di tenere indenne il C.A.V.P. da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dei locali.

Art. 11 – Revoca dell'accreditamento

L'accreditamento può essere revocato a insindacabile giudizio del C.A.V.P. nei seguenti casi:

1) quando l'impresa e/o le imprese abbandonino il servizio senza giustificato motivo per 24 ore;

2) quando incorrano in gravi inadempienze agli obblighi assunti;

3) quando incorrano in grave e provata indegnità;

Art. 12 – Domicilio dell'impresa e/o le imprese

L'impresa e/o le imprese agli effetti amministrativi e giudiziari comunicheranno il proprio domicilio.

Art. 13 – Controversie

Per eventuali controversie tra le parti sarà competente il Foro di Pescara.

SPECIFICHE TECNICO-REGOLAMENTARI

Art. 1 – Caratteristiche tecnico-organizzative e descrizione del servizio

Al fine di un ottimale ed efficiente impiego della manodopera e dei mezzi destinati alle operazioni di facchinaggio, nonché di una maggiore aderenza alle norme di sicurezza interna, si stabilisce quanto segue:

- tutte le operazioni di carico e scarico per i mezzi di portata complessiva superiore ai 35 (trentacinque) quintali, non di proprietà delle ditte grossiste che non sottoscrivono contratto di fornitura con le imprese accreditate, dovranno essere effettuate obbligatoriamente sotto la tettoia di carico/scarico, anche denominata "parcheggio".

Il servizio è costituito dalle operazioni di:

A. scarico presso la tettoia centralizzata di merci pallettizzate dai mezzi conferenti, trasferimento (dalla tettoia centralizzata agli stand o spazi di vendita).

Il servizio consiste nello:

1. scarico di merci da mezzi conferenti presso la tettoia principale di

carico/scarico

2. trasferimento dalla tettoia centralizzata allo stand o punto vendita cui la merce è destinata.

B. scarico presso la centrale frigorifera di merci pallettizzate dai mezzi conferenti, trasferimento (nella cella frigorifera, ubicata nella centrale frigorifera, assegnata all'operatore cui la merce è destinata).

Il servizio consiste nello:

- 1) scarico di pallet di merci dai mezzi conferenti presso la centrale frigorifera;
- 2) trasferimento dal luogo di scarico alla cella frigorifera, ubicata nella centrale frigorifera, assegnata all'operatore cui la merce è destinata.

C. spostamento di merci pallettizzate tra gli stand o spazi di vendita e i magazzini frigoriferi e viceversa.

Il servizio consiste nel:

- 1) trasferimento di pallet di merci dalle celle frigorifere presso la centrale frigorifera agli stand o spazi di vendita, secondo le indicazioni fornite giornalmente dagli operatori grossisti;
- 2) trasferimento di pallet di merci dagli stand o spazi di vendita alle celle frigorifere presso la centrale frigorifera, secondo le indicazioni fornite giornalmente dagli operatori grossisti.

D. Trasferimento (dagli stand o spazi di vendita alla tettoia centralizzata), posizionamento sul pianale di carico dei mezzi acquirenti presso la tettoia centralizzata.

Il servizio consiste nel:

- 1) carico presso gli stand o spazi di vendita su rimorchietti dei pallet di merce venduti, a condizione che questi siano contrassegnati con apposita

documentazione e posizionati sulle aree di pertinenza degli stand o spazi di vendita senza superare, per quanto riguarda gli operatori grossisti, il limite delle griglie di scolo che percorrono le corsie di commercializzazione. Le irregolarità relative al posizionamento dei pallet venduti nelle aree di pertinenza antistanti gli stand o spazi di vendita devono essere segnalate prontamente al C.A.V.P. dall'impresa e/o imprese che svolgono il servizio, previa sospensione del servizio da parte delle stesse;

2) trasferimento in tettoia centralizzata mediante "treni" composti da rimorchietti di traino;

3) scarico dei pallet trasferiti nelle piazzole di pertinenza degli automezzi in carico;

4) posizionamento dei pallet da caricare sul pianale dei mezzi degli acquirenti.

F. Scarico e carico presso la tettoia centralizzata di merci pallettizzate dai mezzi conferenti da parte di aziende di trasporto già operanti all'interno del C.A.V.P. e non direttamente destinate ai grossisti.

Il servizio consiste nel:

1. scarico e/o carico presso la tettoia centralizzata dei pallet di merce, a condizione che questi siano contrassegnati con apposita documentazione, e posizionamento su area di pertinenza. Tali operazioni vanno tutte riportate direttamente al C.A.V.P. che provvederà alla valorizzazione economica della attività.

G. Non sono ammesse nessuna operazione di nessun tipo al di fuori degli orari di lavoro e delle aree di lavoro sopra specificate.

Il presente articolo è da considerare a tutti gli effetti parte integrante dei contratti

stipulati dalle imprese accreditate con le aziende grossiste.

Art. 2 - Costi di riferimento

Le operazioni di cui all'articolo 1 sono regolate dai contratti tra imprese accreditate ed aziende grossiste.

Art. 3 - Controlli e responsabilità

L'organizzazione del servizio predisposta dall'impresa e/o dalle imprese in attuazione delle procedure indicate dal C.A.V.P., è sottoposta al controllo del Direttore di Mercato.

Nel caso di più imprese di facchinaggio e trasporto operanti all'interno del Mercato, al fine di armonizzare il lavoro e di garantire più elevati standard di qualità e di sicurezza, queste nomineranno un Responsabile Operativo Unico delle imprese di facchinaggio ed un Vice-Responsabile, che sarà l'unico interlocutore per quanto riguarda i servizi a livello operativo. Il responsabile Operativo viene nominato ogni due anni, e la sua nomina approvata dal Direttore del Mercato a cui viene comunicato ufficialmente via PEC.

Art. 4 - Smarrimenti e ritardi nei servizi

Il C.A.V.P. individua la responsabilità degli smarrimenti di derrate che dovessero verificarsi, sulla base del Regolamento di Mercato, delle norme emanate e delle regole contenute nel presente disciplinare.

In caso di smarrimento dovuto alla responsabilità dell'impresa e/o le imprese che svolgono il servizio, queste sono tenute al pieno risarcimento del danno sulla base delle registrazioni contabili in possesso della ditta venditrice e della ditta acquirente.

Nel caso in cui i prodotti venduti non vengano caricati sul mezzo dell'acquirente a causa di ritardo dovuto alla responsabilità dell'impresa e/o le imprese che svolgono

il servizio (stabilita dal C.A.V.P.), queste sono tenute a riconsegnare le derrate alla ditta venditrice che potrà pretendere il risarcimento del danno valutabile nell'eventuale minor realizzo sulla base delle registrazioni contabili della ditta venditrice.

Gli acquirenti sono tenuti a denunciare immediatamente gli smarrimenti e i ritardi nel carico dei prodotti acquistati all'impresa e/o le imprese che svolgono il servizio, alla ditta venditrice ed al C.A.V.P.

In ogni caso gli acquirenti debbono effettuare la denuncia di smarrimento e di ritardo del carico dei prodotti prima che l'automezzo esca dal Mercato.

Cepagatti, 02/05/2024